

N. R.G. 119/2025



**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA**

**Sezione civile**

**DECRETO**

**di rigetto di apertura di liquidazione controllata**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati

dott.ssa Antonella DRAGOTTO      Presidente

dott.ssa Elisabetta BIANCO      Giudice rel.

dott. Michele DELLI PAOLI      Giudice

visto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, presentato ai sensi degli artt. 268ss. CCI, da:

SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA con sede legale in

e

in proprio,

rappresentati dagli avv.ti Paolo Amisano e Paola Pelizzari;

sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 17.3.2026;

Osservato quanto segue.

Si premette che la funzione dell'istituto della liquidazione controllata è quella di soddisfare i creditori.

Ciò trova riscontro nell'espressa previsione normativa introdotta dal cd. correttivo *ter* del codice della crisi che prevede che si possa aprire la liquidazione controllata solo se l'OCC attesta che sia possibile acquisire attivo distribuibile ai creditori (art. 268 c.3 cci).

Nello stesso senso è stato affermato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 6/2024 che:

*“Il parametro di riferimento deve essere, infatti, costituito proprio dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore... l'ingiustificato sacrificio delle ragioni creditorie tradirebbe la funzione stessa della liquidazione controllata e derogherebbe al criterio di base che deve orientare la durata del meccanismo di apprensione dei beni, costituito – come già sopra precisato (punto 9) – dal pagamento dei debiti relativi ai crediti concorsuali, oltre che delle spese della procedura.*

*...non è corretto affermare che il tempo strettamente necessario a recuperare le spese della procedura possa ritenersi un termine massimo di durata della procedura stessa...la loro copertura non basta certo a esaurire gli scopi per i quali la procedura concorsuale è stata aperta. La liquidazione giudiziale, così come la liquidazione controllata che viene in considerazione nel presente giudizio, è finalizzata a liquidare il patrimonio del debitore a beneficio dei creditori concorsuali”*

Il necessario vaglio che il Tribunale deve operare in termini di ammissibilità e quindi di fattibilità giuridica della domanda di liquidazione controllata, è stato specificato anche da varie pronunce di merito che hanno ribadito come debba sempre verificarsi l'utilità concreta e l'economicità della procedura di liquidazione controllata rispetto all'interesse dei creditori.

Sul punto:

Tribunale Piacenza, 11/09/2023

*nelle procedure concorsuali, anche aventi natura squisitamente liquidatoria, deve tenersi conto, ai fini della ammissibilità, del rispetto del principio di economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione.* Nello stesso senso: Tribunale Rimini, 05/10/2023

Tribunale Busto Arsizio sez. II, 28/09/2022

*Manca dunque qualsiasi utilità concreta per i creditori.*

*La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato, in relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio, che ai fini dell'ammissibilità di tale procedura occorre verificare che vi sia "un'utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta"* (cfr. Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021).

*Inoltre, è stato specificato che la proposta di liquidazione del patrimonio (come la proposta di concordato con la quale condivide la natura concorsuale) pur non avendo un contenuto fisso e predeterminabile, deve comunque rilevarsi idonea ex ante ad assicurare il soddisfacimento, seppur parziale, ma comunque non meramente simbolico od anche solo irrisorio dei creditori, in ciò consistendo il vaglio sulla cd. fattibilità giuridica che il Tribunale è chiamato a svolgere in sede di ammissione della proposta concordataria ed applicabile, considerata la eadem ratio, anche alla procedura concorsuale per il sovraindebitato civile, tenuto conto che la valutazione prognostica in ordine alla sussistenza della causa in concreto che il giudice è chiamato a svolgere ai fini della stessa ammissibilità deve essere maggiormente rigorosa in una procedura, quale quella di liquidazione del patrimonio, del tutto sottratta al vaglio dei creditori e al giudizio di meritevolezza. Tali principi di efficienza ed economicità sono senz'altro applicabili anche alla liquidazione controllata, che ha sostituito la precedente liquidazione del patrimonio.*

Tribunale Rimini, 22/04/2021

*Ritiene pertanto il Collegio che anche nella procedura di liquidazione del sovraindebitato debba tenersi conto, ai fini della ammissibilità, della economicità della procedura, cioè della sua utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta...*

*La apertura di una liquidazione senza beni neppure in prospettiva – o con una esigua somma liquida inidonea a coprire perfino le spese della procedura – è contraria ai principi di efficienza e di economicità che devono ispirare l'attività processuale esecutiva.*

*Per tutte le ragioni fin qui esposte, il reclamo va respinto ed il provvedimento impugnato, che ha sostanzialmente valutato la antieconomicità della procedura di liquidazione, perché inidonea a distribuire ai creditori una qualsiasi minima utilità, va confermato.*

Applicando tali principi al caso di specie si osserva quanto segue.

Parte ricorrente ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata indicando quale attivo liquidabile:

- i beni già pignorati nell'esecuzione immobiliare;
- un bene immobile intestato al [REDACTED] del valore indicato di 15.000 €, senza alcuna perizia (come evidenziato dal gestore a pagina 43 della relazione) o manifestazione di interesse;
- le attrezzature agricole del valore di 20.000 €, stima indicata come prudenziale dal gestore e condizionata alla verifica della effettiva proprietà delle stesse (pagina 60 della relazione del gestore).

Il giudice delegato ha sottoposto alle parti la questione dell'utilità dell'apertura di una procedura di liquidazione controllata tenuto conto che i principali assets liquidatori erano già oggetto di un'esecuzione e che gli unici beni ulteriori rispetto a quelli in vendita nell'esecuzione erano costituiti dall'immobile personale e dalle attrezzature del valore complessivo, secondo quanto indicato nel ricorso, di 35.000 €, di molto inferiore alle spese di procedura indicate nel ricorso in circa 50.000 €, con conseguente antieconomicità della procedura.

Parte ricorrente e il gestore hanno precisato che nelle more della procedura parte degli immobili pignorati nell'esecuzione immobiliare è stata venduta e la restante parte è stata interessata da un incendio. In particolare, l'incendio ha comportato la sospensione delle operazioni di stima in sede esecutiva in attesa della pratica con l'assicurazione per determinare l'eventuale ripristino dell'immobile danneggiato dall'incendio o la corresponsione di un'indennità.

L'udienza è, quindi, stata rinviata per verificare eventuali sviluppi sulla questione dell'incendio dell'altro bene pignorato non ancora venduto in sede esecutiva.

Parte ricorrente e il gestore hanno poi precisato che la pratica con l'assicurazione non si è ancora conclusa, con la conseguenza che non è possibile indicare un ipotetico valore di realizzo del bene immobile pignorato a seguito dell'incendio.

A fronte delle richieste del giudice delegato, parte ricorrente e il gestore hanno ulteriormente precisato che le attrezzature non sono state interessate dall'incendio ma che le stesse non sono state visionate in quanto erano precedentemente state consegnate a un terzo, il quale le avrebbe dovute restituire a parte ricorrente.

Si ritiene che i rilievi sottoposti alle parti sull'utilità e sull'economicità della procedura di liquidazione controllata non siano stati superati.

Infatti, con riferimento agli unici beni non oggetto di esecuzione, sussistono le perplessità già rilevate sul fatto che si tratta di beni il cui valore indicato da parte ricorrente è di circa 35.000 € a fronte di spese di prededuzione indicate in ricorso in circa 50.000 €.

Il fatto che la parte abbia poi osservato come le spese di prededuzione siano comunque liquidate nella procedura, con la conseguenza per cui il loro ammontare potrebbe essere inferiore, non pare spostare i termini della questione, non avendo la parte fornito un'indicazione diversa sull'eventuale riduzione delle spese e che, in difetto di precisazioni della parte e del gestore, anche ipotizzando di dimezzare le spese indicate, le stesse sarebbero pari a circa 25.000 euro.

In ogni caso, si osserva che, anche a prescindere da tale valutazione sulle spese, gli unici due beni non pignorati sono:

- un immobile del valore indicato di 15.000 € senza nessuna perizia o manifestazione di interesse che attestino che tale valore sia effettivo o che vi sia un qualche interesse sul mercato relativamente a tale bene;
- delle attrezzature agricole il cui valore è stato indicato in 20.000 € secondo una stima prudenziale e condizionata al successivo accertamento della proprietà; si tratta di attrezzature che il gestore all'udienza ha confermato di non aver visionato; con la conseguenza che non vi è certezza né sul valore né sulla detenzione delle stesse da parte del ricorrente.

Tali dati comportano un'evidente incertezza sulla stessa sussistenza di un attivo liquidabile nella procedura, non essendovi alcuna garanzia sulle attrezzature né sul valore effettivo dell'immobile, considerato che a fronte di un'indicazione di valore di 15.000 €, anche laddove lo stesso fosse confermato da una perizia, le vendite liquidatorie su un tale importo, in assenza di una manifestazione di interesse all'acquisto potrebbero rilevarsi già dopo pochi tentativi antieconomiche, tenuto conto dei ribassi del 25% ad ogni vendita deserta.

Ne consegue che, laddove dalla liquidazione dei beni sopraindicati - sulla quale si richiamano tutte le criticità evidenziate - non si realizzasse una somma almeno superiore alle spese, l'apertura della procedura sarebbe in sé antieconomica.

Il fatto che sussistano immobili pignorati nell'esecuzione non sposta i termini della questione nella misura in cui un immobile è già stato venduto ed effettuare il riparto del ricavato della vendita esecutiva in sede di liquidazione costituirebbe esclusivamente un aggravio e una duplicazione di procedure senza nessuna utilità concreta per i creditori.

Con riferimento all'altro immobile, sussistono i medesimi profili di incertezza sulla stessa possibilità di venderlo, tenuto conto dell'incendio e del fatto che non è ad oggi possibile indicare il valore residuo di tale immobile, con gli ulteriori aggravii della pendenza della pratica con l'assicurazione che rendono ancora più incerta non solo la quantificazione del suo valore ma anche la possibilità di venderlo utilmente sul mercato.

Tenuto conto quindi che i beni immobili costituenti la parte più rilevante dell'attivo di parte ricorrente sono già stati venduti nell'esecuzione e che sugli altri beni costituenti la parte minimale dell'attivo vi sono tutte le incertezze e le criticità sopra indicate, non pare che sussistano i presupposti per l'apertura di un'ulteriore procedura nella quale verosimilmente si andrebbe solo a ripartire il ricavato di quanto già venduto nell'esecuzione, con spese ulteriori.

Nel caso di specie la liquidazione controllata non svolgerebbe la funzione sua propria di strumento utile al soddisfacimento dei creditori, tenuto conto che non vi sono elementi ragionevoli per ritenere che i beni ulteriori vengano utilmente liquidati e consentano, dedotte le spese di questa procedura, di portare ulteriore attivo da ripartire ai creditori.

Il rilievo di parte ricorrente in base al quale l'apertura della procedura di liquidazione controllata consentirebbe un pagamento in termini di par condicio tra i creditori non pare spostare i termini della questione nella misura in cui è evidente che la duplicazione di procedure comporta delle spese di prededuzione che andrebbero a ridurre il ricavato da ripartire ai creditori.

Ciò anche tenuto conto, come già rilevato, che l'unica quantificazione delle spese è nella misura di 50.000 € e che le ulteriori precisazioni non hanno comunque fornito un dato diverso sulle spese, che anche laddove venissero effettivamente ridotte o dimezzate, sarebbero pari, indicativamente, a 25.000 €.

Sul punto si aggiunge un'ulteriore considerazione derivante dal fatto che nell'esecuzione immobiliare i creditori aventi ipoteca, e, quindi, aventi titolo per essere soddisfatti in via prioritaria, devono essere avvisati della pendenza della procedura al fine di intervenire e che anche gli altri creditori sono comunque legittimati a intervenire nell'esecuzione per ottenere il pagamento del ricavato della vendita secondo i corretti criteri legali di soddisfazione tra i diversi crediti.

Detto in altri termini: la par condicio creditorum nelle procedure liquidatorie individuali non è preclusa, ma semplicemente rimessa alla volontà del singolo creditore di intervenire nell'esecuzione.

Nello stesso senso si osserva che i creditori sono legittimati a proporre direttamente istanza di liquidazione controllata.

Ne consegue che non pare predicabile che laddove non venga accolta la domanda di liquidazione controllata proposta dal debitore questo non tutelerebbe la par condicio creditorum, tenuto conto

che i creditori, come visto, sono legittimati sia a intervenire nelle esecuzioni sia a chiedere la liquidazione controllata per soddisfare i loro crediti.

Pertanto, si ritiene che i creditori abbiano a disposizione tutti gli strumenti utili per ottenere una soddisfazione del proprio credito che tenga anche conto della par condicio creditorum.

Per quanto invece attiene un eventuale interesse del debitore a soddisfare secondo la par condicio tutti i propri creditori, si osserva che qualora la parte debitrice avesse voluto garantire una liquidazione concorsuale del proprio patrimonio avrebbe potuto depositare una domanda di liquidazione in proprio prima dell'avvio da parte dei creditori delle esecuzioni individuali a proprio carico, senza duplicazione di procedure e spese.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte si ritiene non sussistano i presupposti di ammissibilità per l'apertura della liquidazione controllata, la cui domanda deve quindi essere rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Alessandria

Respinge il ricorso per liquidazione controllata.

Alessandria, così deciso alla camera di consiglio del 17 marzo 2026

Il Giudice rel.

Elisabetta Bianco

Il Presidente

Antonella Dragotto